# L'atto vaccinale nei minori, in particolare contro la COVID-19: chi decide e a quali condizioni?

# Sintesi

Nel maggio 2021, l'UFSP ha dichiarato che i minori capaci di discernimento, a partire dai 10 anni, possono acconsentire da soli alla vaccinazione contro la malattia COVID-19. A nostro parere, questa affermazione non poggia su un ragionamento giuridico completo e pertanto è errata.

# Determinazione della capacità di discernimento del minore di fronte a un trattamento medico

L'autorità parentale conferisce ai genitori molte responsabilità verso i loro figli, compresa quella di proteggere la loro integrità (cfr. supra 2. L'autorità parentale). Mentre i detentori dell'autorità parentale mantengono il diritto di decidere per il proprio figlio nella maggior parte delle questioni, generalmente un minore capace di discernimento può tuttavia esercitare da solo - e contro il parere dei genitori - i suoi diritti strettamente personali, compreso il diritto di acconsentire al trattamento medico.

In campo medico, la capacità di discernimento consiste in una maturità cognitiva, emotiva e sociale sufficiente per comprendere la diagnosi, le opzioni terapeutiche esistenti, gli effetti e il decorso prevedibile della malattia in caso di astensione o di ritiro terapeutico. La valutazione della capacità di discernimento del minore non riguarda il contenuto o la ragionevolezza delle decisioni, ma soltanto la capacità di comprendere la situazione, le diverse opzioni a sua disposizione e le conseguenze di accettarle o rifiutarle. Il medico non deve quindi giudicare se la scelta del paziente sia nel suo interesse o cosa farebbe una persona ragionevole nella stessa situazione, ma soltanto se il paziente, nel caso specifico il minore, è in grado di fare quella scelta (cfr. supra 2.2. La capacità di discernimento).

La capacità di discernimento del minore deve essere valutata *in concreto* e dipende segnatamente dall'età del paziente, dalla natura del trattamento e dalla sua necessità terapeutica. Non si può semplicemente presumere una capacità di discernimento soltanto in base a soglie di età. Data la complessità dei criteri da prendere in considerazione per valutare la capacità di discernimento di un minore, soltanto un medico con competenze specifiche in psichiatria infantile o un medico che conosca particolarmente bene il bambino dovrebbe essere autorizzato a valutare tale capacità. I farmacisti, il personale dei centri di vaccinazione o il personale medico scolastico o qualsiasi altro personale sanitario che non ha mai, o solo sporadicamente, incontrato il minore non sono, a nostro avviso, i professionisti più idonei per valutare correttamente la sua capacità di discernimento (cfr. supra 3. I diritti strettamente personali e la capacità di discernimento).

# Necessità di una maggiore protezione dei minori in quanto persone particolarmente vulnerabili

Tutti i minori, anche quelli capaci di discernimento, necessitano di una maggiore protezione, garantita segnatamente dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (RS 0.107) o dall'articolo 11 della Costituzione federale (Cost.) poiché non hanno sufficiente capacità di riflessione o autonomia sociale per determinarsi liberamente e proteggersi dagli attacchi alla loro integrità. Di fronte a talune decisioni mediche complesse, questa protezione è ulteriormente rafforzata e il solo consenso di un minore capace di discernimento non è sufficiente. D'altro canto, il rifiuto di un minore capace di discernimento di acconsentire a un atto medico deve essere sempre rispettato (cfr. supra 4. Il bisogno di maggiore protezione del minore).

La legislazione federale in materia di progetti di ricerca sull'essere umano (LRUm) o sui trapianti di organi conferisce, per esempio, ai minori – benché capaci di discernimento – uno statuto di «persona

particolarmente vulnerabile». Pertanto, il consenso del bambino capace di discernimento non è sufficiente. Anche il rappresentante legale, in linea di principio il genitore, deve dare il proprio consenso. Questo doppio requisito si applica a maggior ragione quando il minore non trae alcun beneficio diretto dall'atto medico (cfr. supra 4.1. Il minore come persona particolarmente vulnerabile).

Per beneficio diretto si intende il vantaggio diagnostico, terapeutico o preventivo per la salute individuale del bambino. Quando il minore trae un beneficio diretto, come sottoporsi a un trattamento sperimentale per un minore malato di cancro, il solo consenso del minore capace di discernimento e del suo rappresentante legale è sufficiente. Al contrario, quando i progetti di ricerca non offrono un beneficio diretto, i principi di una maggiore protezione dei bambini ne autorizzano la realizzazione soltanto se soddisfano condizioni supplementari.

# Accordo del rappresentante legale per l'atto vaccinale su minori, in particolare con il vaccino contro la malattia COVID-19

A differenza di altri trattamenti o interventi medici, la vaccinazione non è destinata soltanto a persone malate, ma anche e soprattutto a persone sane, prive di qualsiasi patologia. L'innocuità, su base individuale, e l'efficacia, su base individuale e collettiva, dell'atto vaccinale devono essere dimostrate con grande rigore, pena il cadere *de facto* nel campo della sperimentazione sugli esseri umani o, puramente e semplicemente, nel campo dei reati penali. Si può quindi ritenere che se la somministrazione di un trattamento inefficace è discutibile, il fatto che questo trattamento sia per di più tossico lo rende inaccettabile, a maggior ragione se è destinato a minori in buona salute e per motivi essenzialmente comunitari e non per un beneficio individuale (cfr. supra 6.1. In generale).

In base alle statistiche svizzere, è chiaro che la fascia d'età 0-19 anni non sembra essere colpita dalla Covid-19, né in termini di rischi gravi, o addirittura di morte, né in termini di sintomi complessi. Il beneficio della vaccinazione contro questa malattia, in particolare per questa categoria della popolazione, è quindi assai relativo, motivo per cui è opportuno considerare che la vaccinazione non ha alcun beneficio diretto per il singolo minore e, se tale beneficio esiste, è solo a livello comunitario. In queste condizioni, si può ritenere che, qualunque sia la fase di sperimentazione ufficiale della vaccinazione contro la COVID-19 in cui ci troviamo (attualmente è stata concessa soltanto un'autorizzazione di immissione sul mercato a durata limitata e i vaccini sono nella fase III), la mancanza di esperienza in merito ai potenziali effetti collaterali a medio e lungo termine e la mancanza di un beneficio individuale diretto dovrebbe indurci ad applicare i meccanismi di maggiore protezione, sviluppati in particolare nella LRUm e nella legge sui trapianti; tali meccanismi rispondono alle esigenze imposte dalle summenzionate convenzioni internazionali e dall'articolo 11 Cost. (cfr. supra 4.2. La mancanza di beneficio diretto come causa supplementare di vulnerabilità; 6.1. In generale; 6.2. Il vaccino contro la Covid-19 in particolare). In ogni caso, l'accordo scritto del rappresentante legale deve quindi essere richiesto per la vaccinazione di tutti i minori, anche se capaci di discernimento. Anche se l'autorizzazione ordinaria all'immissione in commercio dovesse essere concessa in un secondo tempo, il processo di maggiore protezione di cui sopra dovrebbe, a nostro avviso, rimanere in vigore, dato il nuovo impiego di questa biotecnologia per la vaccinazione e la mancanza di esperienza e di conoscenze scientifiche sugli effetti a lungo termine (cfr. supra 6.2. Il vaccino contro la COVID-19 in particolare).

# Consenso libero e informato

Per essere valido, il consenso del minore e del rappresentante legale deve essere basato su informazioni neutre e complete, orali e scritte, date soltanto nell'ambito di un colloquio personale. Se il consenso di un minore capace di discernimento non è sufficiente, il suo rifiuto deve essere sempre rispettato (per l'elenco delle informazioni da menzionare, cfr. supra 6.3. Il consenso libero e informato del minore e del suo rappresentante legale). Oltre ad essere informato, il consenso deve essere completamente libero, ossia privo di qualsiasi pressione, minaccia o coercizione. Quando si tratta della vaccinazione contro la malattia Covid-19, il medico vaccinatore deve menzionare soltanto le considerazioni di carattere medico. Qualsiasi osservazione volta a far sentire in colpa il minore e/o il suo rappresentante legale, o a garantirgli un «ritorno a una vita normale», o a evitare la quarantena, l'esclusione dalla scuola, l'obbligo di indossare la mascherina, o anche a «riconquistare le propria libertà», deve essere considerata come una pressione inammissibile e un

vizio del consenso (cfr. supra 6.3. Il consenso libero e informato del minore e del suo rappresentante legale).

# Responsabilità del medico

Poiché gli incombe l'onere della prova della capacità di discernimento e del consenso libero e informato del bambino (art. 8 CC), il medico vaccinatore che vuole esonerarsi da ogni responsabilità deve, per proteggersi, osservare alcune regole di prudenza ogni qualvolta la situazione non richieda un intervento urgente<sup>1</sup>, il che è segnatamente il caso della vaccinazione contro la Covid-19. Un medico scolastico, un farmacista o il personale dei centri di vaccinazione o qualsiasi altro medico che incontra il bambino per la prima volta o solo sporadicamente non è in grado di determinare la capacità di discernimento del minore e impegnerebbe direttamente la sua responsabilità. In ogni caso, il medico vaccinatore deve registrare nella cartella tutti gli elementi che gli hanno permesso di determinare la capacità o l'incapacità del paziente (cfr. supra 7. La responsabilità del medico vaccinatore). Solo nella misura in cui il medico abbia informato il paziente sulla possibilità di rischi ancora sconosciuti e non abbia formulato minacce mascherate o incitazioni di carattere emotivo, il medico può essere esonerato da ogni responsabilità qualora questi rischi si realizzassero.

### Conclusione

l'affermazione dell'UFSP Per concludere, secondo cui minore di บท capace discernimento può acconsentire da solo, a partire dai 10 anni, alla vaccinazione contro la COVID-19 è precipitosa. La presente analisi tende a dimostrare che in realtà la vaccinazione dei minori capaci di discernimento richiede, in tutti i casi e al minimo, il consenso libero e informato del minore e del suo rappresentante legale, in particolare alla luce dei principi stabiliti dalla legislazione internazionale e svizzera in materia di maggiore protezione dei minori e/o come persone particolarmente vulnerabili. Questi stessi principi consentono di mettere in dubbio la necessità di vaccinare i minori, in particolare quelli che non presentano fattori di rischio di complicazioni in caso di infezione con il virus SARS-COV-2 e addirittura di mettere in dubbio puramente e semplicemente la liceità della vaccinazione di tutti i minori vista la mancanza di beneficio diretto per questa categoria della popolazione.